

TI_GERICHTE 38.2003.106 vom 14. November 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2003.106

FR: TI_GERICHTE 38.2003.106 du 14 novembre 2003

IT: TI_GERICHTE 38.2003.106 del 14 novembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Come siete giunti all'importo di fr. 2'958.65 da voi ritenuto quale guadagno assicurato del sig. RI1?

E. 2

In particolare, come avete considerato la distinta salari per l'anno 1999 e 2000 e i medesimi importi riportati sul conto individuale del sig. RI1 di fr. 63'509.-- per il 1999 e fr. 14'840.-- per il 2000? (documenti qui allegati in copia)

E. 3

L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a: a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento; b. partecipare a discussioni o sedute di orientamento; nonché c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

E. 4

Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.

E. 5

L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione. Gli art. 18-27a v.OADI concernono la consulenza e il controllo, come del resto con l'entrata in vigore della terza revisione della LADI. In particolare l'art. 19 v.OADI prevede che: " 1 L'assicurato deve annunciarsi personalmente al Comune del suo domicilio. 2 Presso il Comune, l'assicurato sceglie la cassa. Su domanda, quest'ultima lo informa sul suo diritto all'indennità. 3 Il Comune conferma all'assicurato la data del suo annuncio e la cassa scelta. Il Cantone è responsabile della registrazione dei dati di controllo: i dati devono essere registrati entro sette giorni dall'annuncio al Comune. Ex art. 20 v.OADI: " 1 Annunciandosi al servizio competente, l'assicurato deve presentare: a. il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio»; b. l'attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente; c. il certificato di assicurazione AVS/AI; d. la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi

datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro. 2 Il servizio competente esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato di assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione compila un certificato di assicurazione valido. 3 Inserisce i dati d'iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato la copia per la cassa. 4 Avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro. Ai sensi dell'art. 21 v.OADI: " 1 Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. 2 Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. 3 Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. 4 Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo." L'art. 22 v.OADI sancisce che: " 1 Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dopo che l'assicurato si è annunciato per essere collocato. 2 Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. 3 Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. 4 Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno." Infine giusta l'art. 26 v.OADI, che concerne più specificatamente le ricerche personali di lavoro di un assicurato: " 1 L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie. 2 Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo. 3 Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." Pertanto gli assicurati ai sensi dell'art. 17 v.LADI e delle disposizioni citate dell'OADI devono ossequiare due tipi di obblighi, più precisamente dei doveri di natura materiale - evitare o abbreviare la disoccupazione - che sono espressione del principio dell'obbligo della riduzione del danno (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 pag. 323), e dei doveri di carattere formale - rispettare le prescrizioni di controllo - (cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, 1998, n. 254; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 48; SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione, gennaio 2003, p.to B 221). Il controllo della disoccupazione permette, oltre che a cercare la soluzione adeguata per il reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro o a proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, di esaminare l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. In tal modo è possibile, dunque, verificare l'adempimento dei presupposti materiali per beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione e individuare eventuali comportamenti abusivi (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49; Th. Nussbaumer, op. cit., n. 259). L'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI contempla, come condizione per avere diritto alle indennità giornaliera, soltanto i doveri formali. In effetti la violazione dei doveri materiali non implica il rifiuto delle prestazioni, bensì una sospensione ai sensi

dell'art. 30 LADI (cfr. T. Nussbaumer, op. cit., n. 254). Tuttavia se gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non sono soltanto insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l'inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione (cfr. DLA 1996/1997 N. 19 pag. 98).

L'art. 20 v.LADI, attinente all'esercizio del diritto all'indennità, prevede che: " 1 Il disoccupato fa valere il diritto all'indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. 2 Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l'assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l'attestato, su domanda, entro una settimana. 3 Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state rimosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo. 4 Il Consiglio federale determina i presupposti per la concessione di anticipazioni. Giusta l'art. 29 v.OADI: " 1 Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un'interruzione di almeno sei mesi, l'assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa: a. il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito; b. il doppio del modulo ufficiale d'iscrizione per il collocamento; c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni; d. la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»; e. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità. 2 Al fine di far valere il suo diritto all'indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l'assicurato presenta alla cassa: a. la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»; b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi; c. altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all'indennità.; d. ... 3 Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione. 4 Se l'assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all'indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall'assicurato, se questa appare verosimile." Gli assicurati, dunque, esercitano il loro diritto all'indennità presentando alla cassa scelta i documenti menzionati all'art. 29 v.OADI. Se dei documenti importanti mancano, la cassa accorda loro un nuovo termine per completare il dossier e segnala che il loro diritto si estingue se non completano il loro dossier entro il termine di prescrizione di 3 mesi (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI; SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione, gennaio 2003, p.to C144).

2.8. Nel caso in cui siano ossequiati i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione ex art. 8 cpv. 1 LADI e l'assicurato percepisca effettivamente tali prestazioni, l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI prevede che il diritto all'indennità dell'assicurato è sospeso se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro. Se a conclusione di detta sospensione l'assicurato insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il servizio cantonale lo priva del diritto alle prestazioni ex art. 30a cpv. 1 v.LADI. Se il disoccupato, in un secondo tempo, accetta di partecipare al provvedimento di reintegrazione, riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione, sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti (cfr. art. 30a cpv. 2 v.LADI). Per inciso va rilevato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni e non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. In una sentenza del 26 maggio 2000 nella causa L. (C 422/99), , il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA), in un caso relativo a un assicurato al quale la Cassa di disoccupazione del Cantone Basilea Campagna, pendente un ricorso contro la decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione, ha riconosciuto il relativo diritto per i mesi di gennaio e febbraio 1998, mentre con quattro decisioni successive ha negato il diritto alle prestazioni per i mesi da marzo a giugno 1998, in quanto l'assicurato non aveva ossequiato le prescrizioni di controllo, a proposito del rapporto fra l'art. 8 cpv. 1 lett. g e gli art. 30 cpv. lett. d e 30a v.LADI, ha formulato le seguenti considerazioni: " (...) 2.- a) Arbeitslosenkasse und kantonales Gericht vertreten die Auffassung, der Beschwerdeführerin stehe für die Monate März bis und mit Juni 1998 kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu, da in dieser Zeitspanne keine Kontroll- und Beratungsgespräche stattgefunden hätten, weshalb mangels Erfüllen der Kontrollvorschriften die allgemeine Anspruchsvoraussetzung des Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG nicht erfüllt sei. Mit dieser Betrachtungsweise übersehen sie, dass der Gesetzgeber im Rahmen der zweiten Teilrevision des AVIG vom 23. Juni 1995 vom bisherigen System mit Erfüllung der Kontrollpflicht durch das Stempeln abgerückt ist und die persönliche Beratung und Betreuung der Arbeitslosen durch die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren eingeführt hat. Mit dem neuen Konzept der Beratungs- und Kontrollgespräche hat er gleichzeitig die Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen neu geregelt. Nach der Meldung beim Arbeitsamt führt die Nichtbefolgung der Kontrollvorschriften ohne entschuldbaren Grund zur Einstellung in der An-spruchsberechtigung (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Widersetzt sich die versicherte Person auch nach Ablauf der Einstellungs-dauer der Teilnahme an einem Kontroll- oder Beratungsgespräch, so wird ihr der Leistungsanspruch entzogen, bis sie zur Mitwirkung bereit ist und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 30a AVIG). Im Unterschied zur früheren Regelung mit dem Stempeln wirkt sich die Verletzung der Kontrollpflicht nach der Anmeldung beim Arbeitsamt nicht mehr anspruchvernichtend aus, sondern sie wird mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung und als ultima ratio mit einem Leistungsentzug geahndet (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Rz 254 und 263). Dieser neuen gesetzlichen Ausgestaltung der Sanktionen bei Verletzung der Kontrollvorschriften widerspricht die Vorgehensweise von Arbeitslosenkasse und Vorinstanz. Ein Anspruch der Beschwerdeführerin würde nur entfallen, wenn sie sich im Anschluss an die Verfügung vom 17. März 1998 ausdrücklich bei der Arbeitslosenversicherung abgemeldet und damit rechtlich die Arbeitslosigkeit geendet hätte (Nussbaumer, a.a.O., Rz 114). (...)" (STFA del 26 maggio 2000 nella causa L., C 422/99, consid. 2a) In un'altra sentenza del 21 febbraio 2003, nella causa Caisse cantonale genevoise de chômage c/R, C 95/02, il TFA ha confermato la decisione con la quale la cassa ha negato il diritto alle indennità ad un assicurato che, dopo essersi sottoposto al controllo dal 5 gennaio al 30 giugno 1999, non ha impugnato una decisione del 28 giugno 1999 con la quale gli è stato negato il diritto alle indennità e dal 1° di luglio 1999 ha interrotto il controllo della disoccupazione. L'Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) En l'espèce, l'intimé n'a pas recouru contre la décision de négation du droit à l'indemnité de chômage du 28 juin 1999 et a cessé depuis lors de se soumettre aux prescriptions de contrôle. Il a ainsi manifesté, par actes concluants, sa volonté de ne plus être enregistré comme chômeur auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Dans ces circonstances, la caisse était fondée, sans passer préalablement par la suspension du droit aux prestations, à nier son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30a al. 1 LACI. (...)" (cfr. STFA del 21 febbraio 2003 nella causa Caisse cantonale genevoise de chômage c/R, C 95/02) 2.9. Questo Tribunale

rileva innanzitutto che l'assicurato ha consegnato alla Cassa unicamente i FAUT per i mesi di maggio e giugno 2000 (cfr. doc. 178 e 179). Dagli atti di causa risulta che la Cassa, con una prima decisione del 4 luglio 2000, ha rifiutato all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione perché durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, meglio dall'11 maggio 1998 al 19 maggio 2000, egli ha sempre svolto un'attività indipendente e non aveva mai esercitato alcuna attività salariata soggetta a contribuzione (cfr. doc. 169-170). Questa decisione non è stata impugnata dall'assicurato. Ora, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4, in particolare la STFA del 21 febbraio 2003 nella causa Caisse cantonale genevoise de chômage c/R, C 95/02 riportata in fondo al considerando), questo Tribunale deve concludere che, accettando la decisione di rifiuto delle indennità del 4 luglio 2000 e non presentandosi più presso il suo collocatore, l'assicurato ha manifestato per atti concludenti la sua volontà di rinunciare alle prestazioni richieste e di non essere più registrato quale persona in cerca di impiego. E' quindi a ragione che la Cassa, dopo il mese di giugno 2000, non ha più erogato nessuna indennità al ricorrente visto che egli non ha più controllato la disoccupazione. Questa conclusione si giustifica tanto più se si considera che con decisione del 29 luglio 2003 la Cassa, anche se con un'altra motivazione, ha nuovamente rifiutato all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 93). Nel ricorso contro questa decisione (sfociato con la sentenza emessa da questo Tribunale il 3 settembre 2003; cfr. doc. 72-83) l'assicurato non ha indicato alcun problema sorto con i funzionari dell'URC, in particolare egli non ha addotto che gli sarebbe stata rifiutata la consegna dei FAUT dopo il mese di giugno 2000 e che il suo caso sarebbe stato chiuso (cfr. doc. 84-85). Inoltre, nel corso della presente procedura, invitato a indicare chi è stato, come da lui asserito, a chiudere il suo caso e a rifiutargli la consegna dei formulari di autocertificazione, nonché a documentare le sue affermazioni, l'assicurato ha affermato che: " (...) - I contatti con i responsabili dell'IAS/URC sono avvenuti per via telefonica per cui non esiste alcuna prova scritta. - Subito dopo la decisione del 14.11.2003 dell'IAS (ndr.: oggetto del presente ricorso), che mi riconosceva il diritto all'indennità di disoccupazione unicamente per i due mesi risultanti all'URC, ho contattato il funzionario incaricato Sig. _____, il quale mi ha anticipato che mi sarebbe stato pressoché impossibile riaprire il caso, ma lasciava comunque la decisione finale all'URC. - In data 19.11.2003 ho contattato l'URC, prima nella persona del collocatore, Sig. _____. Lo stesso mi comunicava che non risultava più nulla a mio nome, rinviandomi al Dir. Sig. _____ per ulteriori informazioni. Contattavo quindi il direttore, che per chiarire il caso, mi chiedeva di sottoporgli la copia della decisione in oggetto. Questo avveniva da parte mia in data 20.11.2003 per fax. - Ho provato più volte a richiamare il Sig. _____ telefonicamente, senza tuttavia raggiungerlo. Avvicinandosi comunque il termine ultimo per il ricorso, ho deciso di inoltrarlo indipendentemente da tale risposta. (...)." (cfr. doc. IX) In simili circostanze, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), il TCA deve concludere che l'assicurato, dopo la decisione del 4 luglio 2000 con la quale la Cassa ha respinto la sua domanda d'indennità di disoccupazione (cfr. doc. 169-170) e fino alla decisione del 14 novembre 2003 (oggetto della presente vertenza e con la quale la Cassa ha, tra l'altro, annullato le sue precedenti decisioni del 4 luglio 2000 e del 29 luglio 2003 e riconosciuto il diritto alle indennità limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2000; cfr. doc. A1) non ha più avuto contatti con l'URC e non si è pertanto più sottoposto al controllo della disoccupazione. Diversamente egli sarebbe stato almeno in grado di indicare chi (prima dei nuovi contatti con i funzionari dell'URC dopo la decisione del 14 novembre 2003) in quale occasione e perché gli avrebbe rifiutato i FAUT dopo il mese di giugno 2000 e, contro la sua volontà, avrebbe chiuso il suo caso. A ragione la Cassa ha quindi negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il 30 giugno 2000. In conclusione la decisione impugnata va riformata nel senso che il guadagno assicurato del ricorrente ammonta a fr. 3'405.70 e su questo importo egli ha diritto alle indennità di disoccupazione durante i mesi di maggio e giugno 2000. Gli atti vengono trasmessi alla Cassa perché emetta due nuovi conteggi a favore dell'assicurato per i mesi di maggio e giugno 2000.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.